



Seminario di approfondimento per RLS Fiom CGIL

Brescia, 28 novembre 2014

*A cura del Servizio Ambiente e Sicurezza  
della Fiom-Cgil di Brescia*

LA TUTELA DELLA SALUTE  
DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI  
IL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE  
COMPITI, FINALITA', OBBLIGHI,  
RESPONSABILITA' E PROBLEMATICHE

Introduzione  
Ing. Laura Nicoletto

# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

*insieme degli atti medici*

*finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,*

***in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa***

Visite mediche  
Esami strumentali  
Indagini di laboratorio  
Indagini diagnostiche  
Consulenze specialistiche  
Questionari clinici

Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale

Verifica delle misure di prevenzione dei rischi

# I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08

**tutti i lavoratori esposti a rischio**

Il lavoratore è persona che:

*indipendentemente dalla tipologia contrattuale*

*svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato*

*con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione*

*esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari*

# I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

## Soggetti:

Lavoratori subordinati

Lavoratori con contratto somministrazione lavoro

Lavoratori pubbliche amministrazioni

Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto di dipendenza funzionale c/o altre amministrazioni

Lavoratori a progetto, Co.Co.Co, Co.Co.Pro. se le prestazioni si svolgono c/o il committente

Lavoratori subordinati a distanza

Lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole

Lavoratori stagionali (non superate 50 giornate lavorative) operanti nel settore agricolo

Lavoratori volontari

Soci lavoratori di cooperative

## A carico di:

Datore di lavoro

Utilizzatore

Datore di lavoro

Datore di lavoro

Committente

Datore di lavoro

Facoltativa e a loro carico

**DIM 27/03/2013 - visita preventiva biennale (MC o dip.prev.ASL) se NO rischi specifici che comportano obbligo diversa Sorv. San**

Datore di lavoro

Datore di lavoro

# TITOLI E REQUISITI

Art.38 del D.Lgs.81/08

specializzazione in **Medicina del Lavoro** o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro

autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

specializzazione in **igiene e medicina preventiva** o in **medicina legale**

Medici competenti




**educazione continua in medicina**

Medici specialisti in igiene e medicina legale



**percorsi formativi universitari**

Autocertificazione dei propri titoli presso il Ministero della Salute



*elenco dei medici competenti*



## ***SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (art. 39)***

**L'attività di Medico Competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH)**

**Il Medico Competente svolge la propria opera in qualità di:**

- a) Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore**
- b) Libero professionista**
- c) Dipendente del datore di lavoro**

**Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente**

## *SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (art. 39)*

**Il datore di lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia**

**Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialistici scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri**

**Nei casi di:**

- aziende con più unità produttive,**
- di gruppi di imprese**
- qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità**

**il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento**

# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 25 comma 1 lettera b del D. Lgs. 81/08

## PROTOCOLLO SANITARIO

definito dal medico competente  
in funzione dei **rischi specifici** presenti in azienda  
tenendo in considerazione gli **indirizzi scientifici** più  
**avanzati**

Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati  
rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4)

# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 41 comma 2 del D.Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria include :

DM 106 del 2009

Accertamenti medici **preassuntivi e preventivi**

Accertamenti medici **periodici** (di norma una volta l'anno)

Accertamenti medici **su richiesta del lavoratore**

Accertamenti medici in occasione del **cambio di mansione**

Accertamenti medici alla **cessazione del rapporto di lavoro**  
(nella esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e amianto)

Accertamenti, nei casi ed alle condizioni previste, anche **finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti**

# SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 41 comma 3 del D.Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria **NON** deve includere accertamenti sanitari:


~~In fase preassuntiva (divieto prorogato al 01/01/2009)~~

*Per accertare stati di gravidanza*

*Per verificare stati di sieropositività per HIV*

*Che esponcano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste specifica indicazione clinica*

# SORVEGLIANZA SANITARIA



**IDONEITA' DEL LAVORATORE**  
**ALLA MANSIONE SPECIFICA**

# IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Art. 41 comma 6 del D. Lgs. 81/08

Il MC sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica

*Idoneità*

*Idoneità parziale, temporanea o permanente*



**con prescrizioni**



**con limitazioni**

*Inidoneità, temporanea o permanente*

Avverso **tutti** i giudizi del medico competente è ammesso **ricorso**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).

Tutti i giudizi di idoneità devono essere comunicati **per iscritto** al datore di lavoro e al lavoratore (art. 41, comma 8)

# Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

Art. 42

Il datore di lavoro in caso di inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute

Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva retribuzione e qualifica corrispondenti alle mansioni precedenti

*OBBLIGHI del DDL e DIRIGENTE inerenti la Sorveglianza Sanitaria (Art. 18)*

**Nominare il Medico Competente nei casi previsti**

**Affidare i compiti ai lavoratori secondo capacità e condizioni di salute e sicurezza**

**Richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi**


**Vigilare che i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità**

## OBBLIGHI del MEDICO COMPETENTE (Art. 25)

COLLABORAZIONE  
E  
PARTECIPAZIONE

SORVEGLIANZA  
SANITARIA E  
DOCUMENTALI

INFORMAZIONE  
E  
FORMAZIONE



# COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08

## COLLABORAZIONE

alla **valutazione dei rischi** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei lavoratori

all'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

alla organizzazione del servizio di **primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro

alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di **promozione della salute**, secondo i principi della responsabilità sociale

alla **programmazione del controllo dell'esposizione** dei lavoratori

# SOPRALLUOGO IN AZIENDA

Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08

*Il medico competente visita gli ambienti di lavoro **almeno una volta all'anno** o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi*

L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione

# RIUNIONE PERIODICA

Art. 35 D.Lgs. 81/08

<i>Dove:</i>	nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori
	nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione
<i>Quando:</i>	almeno una volta all'anno
	in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio
<i>Chi partecipa:</i>	il datore di lavoro o un suo rappresentante L'RSPP il MEDICO COMPETENTE, ove nominato l'RLS
<i>Argomenti da trattare:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- documento di valutazione dei rischi;</li><li>- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria</li><li>- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI</li><li>- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute</li></ul>
<i>Vanno individuati:</i>	codici di comportamento e buone prassi
	obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva

# CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Art. 25, comma 1, lettere c) d) e), Allegato 3A del D. Lgs. 81/08

*istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente*

*custodia sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale*

*nelle aziende con più di 15 dipendenti: luogo di custodia concordato con il datore di lavoro*

*in caso di cessazione dell'attività dell'azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro: consegna al lavoratore*

*se agenti cancerogeni/mutageni o biologici gr. III e IV → ISPESL*

*in caso di cessazione dell'incarico: consegna al datore di lavoro*

*firma del datore di lavoro sul frontespizio*

*firma dal lavoratore per presa visione*  
*- dei dati anamnestici e clinici*  
*- del giudizio di idoneità alla mansione*

# RELAZIONE SANITARIA

Art. 25, comma 1, lettera i), Allegato 3B del D. Lgs. 81/08

*prodotta in forma scritta e presentata nell'ambito della riunione periodica*

*trasmessa entro il primo trimestre dell'anno ai servizi competenti per territorio*

*esclusivamente per via telematica*

Dati identificativi dell'azienda  
Dati identificativi del Medico competente  
Rischi cui sono esposti i lavoratori  
Protocolli sanitari adottati  
N. giorni di assenze  
Infortuni denunciati  
Malattie professionali segnalate  
Tipologia dei giudizi di idoneità

# Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni

D.Lgs 81/08

Decreto 12 luglio 2007, n. 155

Il Decreto 12 luglio 2007, n. 155  
è in vigore dal 3 ottobre 2007

Il registro degli esposti  
ad agenti cancerogeni  
istituito entro il 3 maggio 2008

# REGISTRO DI ESPOSIZIONE

D.Lgs. 81/08 – Decreto 155/2007



*Quando deve essere istituito:*

Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (rispondono ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene e mutagene 1 e 2)

*Chi ha **obbligo** di istituirlo:*

Detto registro è **istituito ed aggiornato dal datore di lavoro**, conformemente al modello di cui all'allegato 1 decreto 155/07, che ne cura la tenuta **per tramite del medico competente**

*Modalità compilazione e Contenuti del registro*

Compilato sulla base della valutazione del rischio  
Costituito da fogli legati e numerati progressivamente  
Per ciascun lavoratore (esposto ad agenti cancerogeni e mutageni) iscritto nel registro deve essere riportata

- attività svolta
- agente cancerogeno o mutageno
- valore di esposizione

*Destinatari :  
ISPESL e  
organo di  
vigilanza*

- Al momento della prima istituzione
- Ogni 3 anni per le avvenute variazioni
- Alla cessazione dell'attività a rischio
- Ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta